

COMUNE DI PERGINE VALSUGANA

PROVINCIA DI TRENTO



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA PROMOZIONE CULTURALE
E LA BIBLIOTECA**

Approvato con deliberazione consiliare n° 10 dd. 15.03.2023

SOMMARIO

TITOLO I PRINCIPI GENERALI	3
Art. 1 Obiettivi generali	3
Art. 2 Strumenti programmatici e gestionali.....	3
Art. 3 La Commissione consultiva in materia di attività culturali.....	3
TITOLO II INTERVENTI A SOSTEGNO DEL SETTORE CULTURALE.....	4
Art. 4 Natura degli interventi e soggetti beneficiari	4
Art. 5 Attività ammissibili a contributo	5
Art. 6 Requisiti di ammissibilità dei progetti.....	6
Art. 7 Criteri e parametri per la valutazione ed il finanziamento dei progetti	6
Art. 8 Requisiti di ammissibilità delle grandi manifestazioni culturali	7
Art. 9 Criteri e parametri per la valutazione ed il finanziamento delle grandi manifestazioni culturali	7
Art. 10 Criteri e parametri per la valutazione ed il finanziamento degli acquisti di attrezzature .	7
Art. 11 Criteri e parametri per la valutazione ed il finanziamento di interventi di sistemazione e miglioramento di strutture di proprietà o in disponibilità del Comune destinate allo svolgimento di attività culturali e di interventi di recupero, restauro, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico e/o artistico	8
Art. 12 Criteri e parametri per la valutazione ed il finanziamento di interventi di acquisizione e valorizzazione di beni architettonici	8
TITOLO III PROCEDIMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI.....	9
Art. 13 Presentazione delle domande.....	9
Art. 14 Assegnazione e liquidazione	9
TITOLO IV CONTROLLI E REVOCHE.....	11
Art. 15 Controlli e revoche	11
TITOLO V BIBLIOTECA SOVRACOMUNALE DI PERGINE VALSUGANA E VALLE DEL FERSINA.....	12
Art. 16 Profilo della Biblioteca	12
Art. 17 Finalità della Biblioteca.....	12
Art. 18 Compiti della Biblioteca	13
Art. 19 Uso pubblico.....	13
Art. 20 Divieto di attività commerciale	14
TITOLO 4 DISPOSIZIONI FINALI	14
Art. 21 Documenti di riferimento	14
Art. 22 Disposizioni finali.....	14

TITOLO I **PRINCIPI GENERALI**

Art. 1 ***Obiettivi generali***

1. Il Comune di Pergine Valsugana, nel quadro degli obiettivi di sviluppo sociale, civile e culturale della propria comunità, opera per il raggiungimento della massima diffusione possibile delle attività di promozione e formazione culturale, tutela, valorizzazione e coordinamento dei soggetti operanti nell’ambito culturale e della promozione del ruolo sociale del libero associazionismo e del volontariato.
2. Il Comune persegue questa finalità favorendo l’autonomia iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
3. Il presente regolamento e le disposizioni attuative contenute nel Piano di promozione culturale disciplinano l’erogazione di benefici a soggetti culturali e per progetti culturali nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità ed economicità cui si informa l’agire amministrativo.

Art. 2 ***Strumenti programmatici e gestionali***

1. Le competenze degli organi comunali attinenti alla politica culturale si articolano nel modo seguente:
 - a) spetta al Consiglio comunale la pianificazione generale, attraverso il Documento unico di programmazione, all’interno del quale saranno previsti obiettivi strategici ed appositi programmi e progetti;
 - b) spetta alla Giunta il compito di definire i criteri e gli atti di indirizzo, attraverso il Piano Integrato di Attività e Organizzazione ed in particolare, per il settore cultura, attraverso il Piano di Promozione Culturale;
 - c) spetta al Dirigente del servizio competente l’adozione degli atti esecutivi di gestione.
2. Il Piano di Promozione Culturale definisce le attività culturali di interesse pubblico, in attuazione alle linee programmatiche indicate nel Documento unico di programmazione.
3. Il Piano di Promozione Culturale viene approvato dalla Giunta comunale, sentito il parere della Commissione consultiva in materia di attività culturali.

Art. 3 ***La Commissione consultiva in materia di attività culturali***

1. E’ istituita la Commissione consultiva in materia di attività culturali; la stessa ha il compito di:
 - a) esprimere pareri sulle proposte della Giunta e dell’Assessore competente in materia di promozione culturale;
 - b) fornire indicazioni ed esprimere pareri in merito al Piano di Promozione Culturale;
 - c) presentare proposte, anche attraverso relazioni scritte, che risultano non vincolanti in termini giuridici ma rilevanti in termini tecnico-scientifici;

- d) dare supporto e consulenza tecnico-scientifica negli ambiti del presente regolamento;
 - e) formulare proposte in ordine ai criteri per l'assegnazione di contributi per la promozione culturale;
 - f) formulare proposte ed esprimere pareri in merito ad eventuali modifiche al presente regolamento.
2. Per l'espletamento della propria attività può avvalersi dell'apporto di rappresentanti delle realtà culturali, che potranno essere sentiti e/o invitati alle riunioni.
 3. Composizione della Commissione:
 - a) è composta dall'assessore competente che la presiede, da n. 3 rappresentanti delle associazioni culturali aventi sede in Pergine, da n. 5 membri nominati dalla Giunta comunale, individuati tra persone competenti, sulla base di curricula, all'interno delle seguenti discipline: musica e/o danza, teatro e cinema, letteratura e filosofia, storia e tradizioni locali, biblioteconomia, beni storico-artistici, scienze-tecnologia-ambiente-territorio; da n. 2 membri, uno di maggioranza e uno di minoranza individuati dal Consiglio comunale;
 - b) al momento della presentazione della candidatura deve essere indicata la competenza in una o più discipline di riferimento. Costituiscono requisiti necessari per far parte della commissione il possesso di una laurea o titolo accademico in uno dei settori sopra specificati e/o l'aver acquisito specifiche competenze nelle stesse materie;
 - c) se non è pervenuta almeno una candidatura di persona competente per ogni disciplina indicata alla precedente lettera a), la Giunta comunale può designare fino a due membri competenti per la stessa materia;
 - d) deve essere assicurata la partecipazione di entrambi i generi secondo le norme di legge.
 4. Funzionamento della Commissione:
 - a) è convocata formalmente dal Presidente, con almeno 5 giorni di preavviso;
 - b) per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. I suoi pareri vengono approvati a maggioranza dei presenti;
 - c) il componente che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre sedute consecutive, è dichiarato decaduto dalla carica e sostituito;
 - d) rimane in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio comunale e decade con esso;
 - e) nomina al proprio interno un Vicepresidente;
 - f) funge da segretario il Capoufficio dell'ufficio competente o suo delegato.

TITOLO II

INTERVENTI A SOSTEGNO DEL SETTORE CULTURALE

Art. 4

Natura degli interventi e soggetti beneficiari

1. Gli interventi disposti dall'Amministrazione comunale nel settore culturale possono essere della seguente natura:
 - a) concessione del patrocinio per attività che presentano le necessarie caratteristiche di qualità e di interesse per l'Amministrazione Comunale;
 - b) agevolazioni tariffarie, se, ed in quanto consentite e formalmente previste dalle vigenti disposizioni;

- c) messa a disposizione di locali ed attrezzature, così come disciplinato dal Regolamento d'uso delle strutture, spazi all'aperto e attrezzature comunali adibite ad uso sociale approvato con Deliberazione consiliare n. 33 di data 15.07.1997 e ss.mm.;
 - d) concessione in comodato d'uso di immobili non utilizzati a fini istituzionali o a titolo oneroso di beni culturali immobili di proprietà comunale alle associazioni culturali iscritte nel Registro unico del Terzo Settore (RUNTS), nei casi e secondo le modalità di cui all'art 71 D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm. (Codice del Terzo settore);
 - e) co-progettazione o co-programmazione e accreditamento con le associazioni culturali iscritte nel Registro unico del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 55 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm. (Codice del Terzo settore) e dei criteri, procedure ed obiettivi previamente definiti dalla Giunta Comunale;
 - f) convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm. (Codice del Terzo settore) e dei criteri, procedure ed obiettivi previamente definiti dalla Giunta Comunale, finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività di organizzazione e gestione di iniziative culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm. (Codice del Terzo settore);
 - g) concessione di contributi a favore dei seguenti soggetti culturali: associazioni, enti o fondazioni aventi sede sociale e prevalente attività nel territorio comunale ed iscritti, o nel Registro comunale delle associazioni, o nel Registro unico del Terzo Settore (RUNTS), o di soggetti di cui il Comune abbia acquisito la qualifica di socio. Non sono ammessi a finanziamento i soggetti che all'atto della adozione del provvedimento di ammissione a contributo risultano a qualsiasi titolo in mora nei confronti del Comune;
 - h) l'erogazione di contributi sulla base di pubblicazione di specifici bandi annuali e / o pluriennali finalizzati ad incentivare i soggetti culturali, singoli o associati, a promuovere e sostenere specifici progetti coerenti con le linee di indirizzo culturale dell'Amministrazione destinati ad associazioni, enti o fondazioni che presentino attività culturali aventi ricaduta prevalente sul territorio comunale, anche se non iscritti nel Registro comunale delle associazioni o nel Registro unico del Terzo Settore (RUNTS). I bandi possono essere riservati ad ambiti artistici specifici e/o per produzioni artistiche o coproduzioni. Nel caso di progetti collettivi, le risorse possono essere assegnate al soggetto capofila.
- Per la partecipazione ai bandi, i soggetti culturali non iscritti al Registro comunale delle associazioni, all'atto della presentazione della domanda allegano il loro atto costitutivo/statuto.

Art. 5 ***Attività ammissibili a contributo***

1. Sono ammissibili a contributo le attività proposte dai soggetti di cui al precedente articolo 4 lett. g) relativi a:
 - a) progetti per lo svolgimento di iniziative culturali;
 - b) grandi manifestazioni culturali;
 - c) acquisto di attrezzature da utilizzare a scopo culturale;

- d) sistemazione e miglioramento di strutture di proprietà o in disponibilità del Comune destinate allo svolgimento di attività culturali;
- e) interventi di recupero, restauro, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico e/o artistico fruibile dalla comunità;
- f) acquisizione e valorizzazione di beni architettonici.

Art. 6
Requisiti di ammissibilità dei progetti

1. Per ogni soggetto culturale può essere ammesso annualmente a contributo un solo progetto.
2. Non sono ammissibili a contributo i progetti riferiti ad:
 - a) attività che non si svolgono prevalentemente nel territorio comunale;
 - b) attività realizzate nell'anno di presentazione della domanda;
 - c) attività che non si concludono entro il 31 dicembre dell'anno di ammissione a contributo, ad eccezione dei progetti che nella domanda di contributo risultano da realizzarsi in parte nell'anno di assegnazione ed in parte nell'anno successivo.

Art. 7
Criteri e parametri per la valutazione ed il finanziamento dei progetti

1. La valutazione dei progetti presentati dai soggetti culturali tiene conto dei seguenti criteri e parametri:
 - a) coerenza con gli indirizzi ed obiettivi culturali perseguiti dall'Amministrazione;
 - b) interdisciplinarietà delle attività proposte;
 - c) collaborazione e coinvolgimento di altri soggetti culturali e/o di altri settori, nella programmazione e/o realizzazione del progetto;
 - d) inclusività (coinvolgimento di persone con disabilità motorie / sensoriali / intellettive / psichiche, stranieri, soggetti fragili o di associazioni/cooperative/fondazioni che si occupano di tali soggetti);
 - e) diffusione del progetto sul territorio comunale;
 - f) tipologia e varietà di strumenti e modalità per la promozione del progetto;
 - g) possesso di certificazioni family;
 - h) la capacità di autofinanziamento e diversificazione delle fonti di finanziamento
2. La Giunta comunale, previo parere della Commissione cultura, stabilisce con propria delibera, la pesatura da attribuire ai criteri e parametri di cui al comma precedente, definendo per ciascuno un punteggio o un intervallo di punti da un minimo ad un massimo, nonché, eventualmente, un punteggio minimo per il finanziamento del progetto e/o l'applicazione dei criteri ambientali minimi per l'organizzazione di eventi.
3. Sono escluse da finanziamento le spese:
 - di ordinaria amministrazione,
 - di ospitalità e convivialità, qualora eccedenti la soglia del 20% del costo complessivo del progetto;
 - non direttamente riconducibili al progetto proposto.
4. Oltre alle attività previste nel Piano di Promozione Culturale, l'Amministrazione, previo parere della Commissione consultiva in materia di attività culturali, può finanziare progetti straordinari, purché non prevedibili all'atto della elaborazione del Piano di Promozione Culturale e rispondenti ai parametri e criteri di cui al comma 1.

Art. 8
Requisiti di ammissibilità delle grandi manifestazioni culturali

1. Per ogni soggetto culturale può essere ammessa a contributo una sola domanda per il finanziamento di una grande manifestazione culturale.
2. Non sono ammissibili a contributo le domande per manifestazioni:
 - a) presentate da soggetto culturale che ha richiesto per il medesimo anno il finanziamento di un progetto culturale di cui all'art. 5 comma 1 lett. a);
 - b) riferite ad attività che non si svolgono prevalentemente nel territorio comunale;
 - c) riferite attività realizzate nell'anno di presentazione della domanda;
 - d) riferite attività che non si concludono nell'anno di ammissione a contributo, ad eccezione delle manifestazioni che nella domanda di finanziamento risultano da realizzarsi in parte nell'anno di assegnazione ed in parte nell'anno successivo;
 - e) che presentano una spesa complessiva inferiore ad € 150.000,00.

Art. 9
Criteri e parametri per la valutazione ed il finanziamento delle grandi manifestazioni culturali

1. La valutazione delle domande presentate dai soggetti culturali tiene conto dei seguenti criteri e parametri:
 - a) coerenza con gli indirizzi ed obiettivi culturali perseguiti dall'Amministrazione;
 - b) coinvolgimento di altri soggetti culturali e/o di altri settori anche a livello extra-comunale nella programmazione e/o realizzazione della manifestazione;
 - c) valorizzazione dei luoghi storici e/o turistici del territorio comunale;
 - d) tipologia e varietà di strumenti, di modalità e ambito territoriale di promozione della manifestazione;
 - e) possesso di certificazioni di sostenibilità ambientale, family o di concessione d'uso di marchi territoriali;
 - f) previsione di modalità di rilevazione della quantità, tipologia e luogo di provenienza dei fruitori della manifestazione;
 - g) la capacità di autofinanziamento e diversificazione delle fonti di finanziamento.
2. La Giunta comunale, previo parere della Commissione cultura, definisce con propria delibera, la pesatura da attribuire ai criteri e parametri di cui al comma precedente, stabilendo per ciascuno un punteggio o un intervallo di punti da un minimo ad un massimo, nonché, eventualmente un punteggio minimo per il finanziamento del progetto e/o l'applicazione dei criteri ambientali minimi per l'organizzazione di eventi.
3. Per regolare i rapporti reciproci può essere stipulata apposita convenzione tra il Comune ed il soggetto culturale beneficiario del contributo.

Art. 10
Criteri e parametri per la valutazione ed il finanziamento degli acquisti di attrezzature

1. La valutazione degli acquisti delle attrezzature tiene conto dei seguenti parametri e criteri:
 - a) attrezzature di tipo specialistico adibite ad attività che presentino un contenuto esclusivamente culturale e riferibili specificamente all'attività del soggetto culturale, alle quali assegnare un contributo massimo del 50% del costo preventivato;
 - b) attrezzature di tipo specialistico non riferibili esclusivamente all'attività del soggetto culturale, alle quali assegnare un contributo massimo del 40% del costo preventivato;
 - c) divise, arredi per le sedi sociali/operative, ai quali assegnare contributo massimo del 30% del costo preventivato.

2. Per le attrezzature di cui al comma precedente, lett. a) e b), il contributo è maggiorato del 10% in caso di impegno debitamente sottoscritto dai soggetti culturali interessati a condividere le attrezzature acquistate.
3. Le attrezzature, pena decadenza del contributo, devono essere acquistate nell'esercizio finanziario di assegnazione.
4. Le attrezzature acquistate sono vincolate ad una destinazione d'uso pubblico per attività culturali.
5. Il medesimo soggetto culturale non può presentare domanda di finanziamento per l'acquisto di attrezzatura della stessa tipologia per la quale ha ottenuto il contributo nei due anni antecedenti la data di presentazione della domanda.

Art. 11

Criteri e parametri per la valutazione ed il finanziamento di interventi di sistemazione e miglioramento di strutture di proprietà o in disponibilità del Comune destinate allo svolgimento di attività culturali e di interventi di recupero, restauro, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico e/o artistico

1. Per gli interventi sulle strutture di cui all'art. 5, comma 1 lett. d) resi necessari in ottemperanza alle vigenti disposizioni sulla sicurezza può essere previsto un finanziamento a totale copertura della spesa sostenuta.
2. Per gli interventi di cui all'art. 5, comma 1 lett. e) finanziati da altri contributi pubblici e/o privati può essere disposto un finanziamento comunale fino alla copertura totale della spesa; per quelli non finanziabili o non finanziati da altri contributi, il Comune può intervenire attraverso l'erogazione di un contributo fino all'80% della spesa preventivata.
3. Il beneficiario del contributo deve garantire la pubblica godibilità del bene oggetto di intervento per un periodo non inferiore ad anni venti; qualora il contributo sia di entità superiore all'importo di € 10.000,00 l'erogazione è subordinata alla previa stipula di apposita convenzione.

Art. 12

Criteri e parametri per la valutazione ed il finanziamento di interventi di acquisizione e valorizzazione di beni architettonici

1. Per gli interventi sulle strutture di cui all'art. 5, comma 1 lett. f), compreso il sostegno a progetti di rilevante valenza finalizzati all'acquisizione e valorizzazione di beni architettonici di notevole interesse culturale e di eventuali relative pertinenze nel rispetto dell'articolo 53 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'UE, il Comune può concedere contributi per la costruzione, l'ammodernamento, l'acquisizione, la conservazione o il miglioramento, ad esclusione dei beni riferibili all'attività di carattere lucrativo, fino a una misura massima inferiore al 70 per cento del valore di acquisto. I progetti devono assicurare la fruizione e l'utilizzo a fini culturali del bene acquisito e delle relative pertinenze.
2. La Giunta comunale con propria deliberazione provvederà annualmente, qualora lo ritenga necessario, a determinare il periodo valido e le modalità per la presentazione delle domande.
3. La deliberazione giuntale prevista dal presente comma stabilisce, fra l'altro, le condizioni per la concessione dei contributi quali:
 - a) la rilevanza sotto l'aspetto storico, artistico o culturale del bene oggetto di acquisto;

- b) la significatività del potenziale bacino di utenza del contesto locale in cui è inserito il bene di notevole interesse culturale, anche in relazione alla vocazione turistica della zona;
- c) la definizione della quota degli eventuali utili derivanti dalla gestione dell'attività economica da reimpiegare per le spese di conservazione e di valorizzazione del bene;
- d) l'obbligo dello scorporo del contributo ricevuto per l'acquisto dal prezzo di vendita in caso di esercizio prelazione, esercitata entro quindici anni dalla concessione del contributo;
- e) l'impegno espresso a mantenere la fruizione pubblica del bene architettonico oggetto di tutela e delle sue eventuali pertinenze anche in caso di cessazione dell'attività economica in esso esercitata, per un periodo minimo di 10 anni;
- f) l'obbligo di non alienare, cedere o distogliere dalla loro destinazione i beni immobili per i quali sono concessi i contributi per 10 anni.

TITOLO III

PROCEDIMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 13 ***Presentazione delle domande***

1. Le domande di accesso alle agevolazioni di cui all'art. 5 comma 1 devono essere presentate, entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello in cui si intendono svolgere le attività proposte ai fini del loro inserimento nel Piano di Promozione Culturale.
2. Le domande per i progetti straordinari di cui all'art 7 comma 4, proposte successivamente al termine di cui al comma precedente, dovranno essere presentate almeno 60 giorni prima della loro attuazione.
3. Le domande dovranno comprendere:
 - a) per i progetti di cui all'art. 5, comma 1 lett. a), una relazione sull'attività programmata e sui risultati attesi con specifico riferimento ai parametri e criteri di cui all'art. 7, nonché preventivo di spesa e piano di finanziamento;
 - b) per le grandi manifestazioni di cui all'art. 5, comma 1 lett. b), una relazione sull'attività programmata e sui risultati attesi con specifico riferimento ai parametri e criteri di cui all'art. 9, nonché preventivo di spesa e piano di finanziamento;
 - c) per l'acquisto di attrezzature di cui all'art. 5, comma 1 lett. c), una relazione sui motivi, necessità e destinazione dell'acquisto, nonché preventivo di spesa e piano di finanziamento;
 - d) per gli interventi di cui all'art. 5, comma 1 lett. d), e) ed f), il progetto preliminare e una relazione che illustri le finalità dell'opera, i tempi di realizzazione previsti e, ove necessario, la sua conformità agli strumenti di pianificazione territoriale, nonché il computo metrico estimativo dei lavori ed un piano dei costi annuali di manutenzione.
3. Tali istanze saranno presentate esclusivamente secondo le modalità indicate sul sito internet comunale.
4. Dell'avvenuta presentazione della domanda verrà rilasciata ricevuta.

Art. 14 ***Assegnazione e liquidazione***

1. L'assegnazione dei contributi a norma del presente regolamento viene disposta, previa istruttoria dell'Ufficio comunale competente ed acquisizione del parere della Commissione consultiva in materia di attività culturali, con determinazione della Direzione competente, entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera di Giunta di approvazione del Piano di Promozione Culturale o della manifestazione straordinaria.
2. L'importo del contributo assegnato non può comunque superare l'entità del disavanzo evidenziato dal piano finanziario.
3. La liquidazione dei contributi è disposta come segue:
 - a) per i progetti di cui all'art. 5 comma 1 lett. a) ad esecutività del provvedimento di assegnazione è erogato un anticipo del contributo complessivo assegnato pari a:
50% per i progetti che hanno ottenuto un punteggio superiore ai 2/3 del punteggio massimo attribuibile;
30% per i progetti che hanno ottenuto un punteggio pari o superiore alla metà e fino ai 2/3 del punteggio massimo attribuibile;
il saldo, pena decadenza del contributo, a conclusione delle attività e a seguito di presentazione entro il 31 maggio dell'esercizio finanziario successivo a quello di assegnazione, o, in caso di progetti realizzati in parte nell'anno di assegnazione ed in parte nell'anno successivo, entro novanta giorni dalla data di conclusione delle attività indicata in sede di domanda, della seguente documentazione:
 - relazione sui programmi svolti e sui risultati conseguiti, con particolare riferimento ai criteri e parametri sulla cui base il progetto ha ottenuto punteggio;
 - relativo rendiconto finanziario;
 - nota del legale rappresentante, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che i dati riportati nella relazione e nel rendiconto finanziario sono veritieri, che la spesa sostenuta è documentata da giustificativi, fino all'importo stabilito nel provvedimento di assegnazione, custoditi presso il soggetto beneficiario e a disposizione dell'Amministrazione per eventuali controlli;
 - b) per le grandi manifestazioni culturali di cui all'art. 5 comma 1 lett. b) ad esecutività del provvedimento di assegnazione è erogato un anticipo del contributo complessivo assegnato pari al 50%;
il saldo, pena decadenza del contributo, a seguito di presentazione, entro centottanta giorni dalla data di conclusione delle attività indicata in sede di domanda, della seguente documentazione:
 - relazione, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sui programmi svolti e sui risultati conseguiti, con particolare riferimento ai criteri e parametri sulla cui base la manifestazione ha ottenuto punteggio;
 - relativo rendiconto finanziario con allegata la documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute e le entrate percepite, nonché i contributi o finanziamenti assegnati da soggetti terzi;
 - c) per l'acquisto di attrezzature di cui all'art. 5 lett. c) ad esecutività del provvedimento di assegnazione è erogato un anticipo del contributo complessivo assegnato pari al 50%;
il saldo, pena decadenza del contributo, a seguito di presentazione, entro il 31 gennaio dell'esercizio finanziario successivo a quello di assegnazione, della seguente documentazione:
 - relazione, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sulle modalità di impiego e allocazione delle attrezzature acquistate, sull'eventuale uso condiviso con altro/i soggetti culturali;
 - relativo rendiconto finanziario con allegati i giustificativi di spesa, costituiti da fatture o altri documenti fiscalmente validi già quietanzati;

- d) per gli interventi di cui all'art. 5 comma 1 lett. d) ed e), ad esecutività del provvedimento di assegnazione può essere erogato un anticipo del contributo complessivo assegnato fino al 50%;
 il saldo, pena decadenza del contributo, a seguito di presentazione, entro tre mesi dalla conclusione dei lavori, dello stato finale dei lavori, di dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui si attesta che tutte le autorizzazioni, permessi e nulla osta per l'esecuzione dei lavori sono stati previamente ottenuti, del certificato di regolare esecuzione a firma di un tecnico abilitato, degli eventuali certificati di conformità degli impianti richiesti dalla normativa vigente e delle fatture quietanziate delle spese sostenute;
 - e) per gli interventi di cui all'art. 5 comma 1 lett. f) secondo le modalità stabilite dalla Giunta comunale nella delibera di cui all'art. 12 comma 3.
4. Per i progetti e le grandi manifestazioni di cui all'art. 5 comma 1 lett. a) e b), se, all'atto della rendicontazione, il soggetto culturale beneficiario risultasse non aver rispettato in tutto o in parte i criteri e parametri sulla cui base è stato attribuito il punteggio, il contributo sarà ridotto fino alla concorrenza del valore dei punteggi corrispondente ai criteri e parametri non rispettati, anche fino all'azzeramento. Qualora, in sede di assegnazione, non sia stato possibile concedere l'intero ammontare del valore dei punteggi attribuiti per non superare il disavanzo, la riduzione del contributo avverrà in modo proporzionale, avendo a riferimento il peso percentuale dei criteri e parametri non rispettati sull'ammontare totale del valore dei punteggi attribuiti.
 Qualora il disavanzo, al netto del contributo comunale, risultasse di entità inferiore all'importo indicato in sede di domanda, ed il contributo generasse un avanzo, il finanziamento sarà rideterminato fino a concorrenza del disavanzo.
5. Per gli interventi di cui all'art. 5 comma 1 lett. c), d), e) ed f), qualora i giustificativi di spesa risultassero inferiori alla spesa preventivata, il contributo sarà rideterminato calcolando la percentuale di finanziamento sulla spesa effettivamente sostenuta. Qualora il disavanzo, al netto del contributo comunale, risultasse di entità inferiore all'importo indicato in sede di domanda, ed il contributo generasse un avanzo, il finanziamento sarà rideterminato fino a concorrenza del disavanzo.
6. Ove, a seguito della predette rideterminazioni, l'anticipo liquidato risultasse di entità superiore al contributo rideterminato, il beneficiario è tenuto a restituire un importo pari alla differenza tra la somma anticipata ed il contributo rideterminato.

TITOLO IV

CONTROLLI E REVOCHÉ

Art. 15
Controlli e revoche

1. L'Ufficio procederà con controlli a campione alla verifica delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta.
2. Qualora in sede di controllo non venga esibita la documentazione richiesta, ovvero emergano la mancanza dei requisiti o di presupposti per la concessione delle agevolazioni o elementi che, se conosciuti, avrebbero comportato l'erogazione di un importo inferiore a quello concesso, si procederà alla revoca totale o parziale del contributo, salve le ulteriori responsabilità di legge.
3. Il contributo assegnato sarà altresì revocato in caso di:
 - a) perdita o mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 6 comma 2 e art. 8 comma 2 successivamente alla presentazione della domanda di contributo;

- b) realizzazione delle attività o acquisto delle attrezzature antecedentemente alla presentazione della domanda;
 - c) mancata presentazione della documentazione necessaria per la liquidazione;
 - d) presenza a consuntivo di pareggio o di avanzo, dedotto il contributo assegnato dal Comune;
 - e) rideterminazione, in sede di rendicontazione ai sensi dell'art. 14 comma 5, del punteggio al di sotto della soglia minima di finanziabilità stabilita dalla Giunta comunale;
 - f) mancata evidenza nel materiale promozionale delle attività finanziate del logo o della attestazione del concorso finanziario del Comune;
 - g) mancata presentazione della domanda di liquidazione del contributo entro i termini di scadenza della rendicontazione di cui all'art. 14 comma 3;
 - h) rinuncia formale, da parte del beneficiario, del contributo assegnato.
4. In caso di revoca del contributo, il beneficiario è tenuto a restituire l'anticipo liquidato.

TITOLO V

BIBLIOTECA SOVRACOMUNALE DI PERGINE VALSUGANA E VALLE DEL FERSINA

Art. 16

Profilo della Biblioteca

1. La Biblioteca, a servizio del territorio di Pergine e della Valle del Fersina, “concorre all’educazione permanente e soddisfa ogni esigenza di lettura, informazione, aggiornamento e studio, realizzando un moderno servizio di informazione e documentazione”.
2. La Biblioteca fa parte del Sistema bibliotecario trentino istituito con L.P. n. 12 del 30 luglio 1987 “Programmazione e sviluppo delle attività culturali nel Trentino”, all’interno del quale si configura come “biblioteca di pubblica lettura di base”.

Art. 17

Finalità della Biblioteca

1. La Biblioteca si propone di garantire alla collettività, senza distinzione alcuna, ogni genere di conoscenza e di informazione per rimuovere disparità di istruzione e di cultura che limitano di fatto l’egualanza e la libertà (art. 3 della Costituzione italiana). A tal fine raccoglie, organizza, rende fruibili e conserva nel tempo documenti e informazioni al servizio dei cittadini, ricorrendo anche ai nuovi mezzi e strumenti tecnologici.
2. La Biblioteca si configura come luogo che concorre alla:
 - a) soddisfazione delle aspirazioni personali, allo sviluppo delle facoltà creative e critiche e al proficuo utilizzo del tempo libero per la migliore qualità della vita;
 - b) integrazione sociale in grado di accrescere la consapevolezza del valore della cultura come fattore di progresso civile ed economico;
 - c) formazione e apprendimento permanenti, capaci di favorire il dialogo fra le generazioni attraverso l’uso dei vari linguaggi, codici e alfabeti;
 - d) raccolta, conservazione e valorizzazione della documentazione per la memoria storica locale;
 - e) realizzazione e promozione di attività culturali e di ricerca correlate alle funzioni proprie di diffusione della cultura, della lettura e dell’informazione, nonché attuazione

di iniziative che contribuiscano all'educazione del cittadino anche in collaborazione con la scuola, enti pubblici, istituzioni ed associazioni locali.

Art. 18
Compiti della Biblioteca

1. Per i fini di cui al precedente articolo, la Biblioteca provvede a:
 - a) reperire, acquisire, ordinare, catalogare, inventariare, conservare, tutelare, garantire e promuovere l'uso pubblico di libri e documenti di ogni tipo e supporto secondo i principi contenuti nella “Carta delle collezioni”. In particolare la Biblioteca assicura l'acquisizione:
 - di una parte significativa della produzione italiana;
 - di una raccolta esaustiva della produzione trentina, della città di Pergine Valsugana e del suo territorio;
 - di una scelta di base della produzione in lingua straniera con particolare riguardo alla componente plurietnica e plurilinguistica locale;
 - b) fornire informazioni, consulenza e orientamento in campo bibliografico sui documenti posseduti e su quelli disponibili nelle biblioteche aderenti al Sistema bibliotecario trentino;
 - c) favorire l'uso delle raccolte attraverso la consultazione in sede e tramite piattaforma digitale, il prestito a domicilio (avvalendosi anche del prestito interbibliotecario) e i servizi di riproduzione;
 - d) favorire l'interesse per la lettura a partire dai più piccoli;
 - e) promuovere gli interessi culturali dell'intera comunità organizzando, anche in collaborazione con soggetti terzi, attività culturali, editoriali e didattiche (mostre, letture, conferenze, seminari, presentazione di libri, laboratori, visite guidate, ecc.);
 - f) favorire le attività di ricerca e valorizzazione del proprio patrimonio anche attraverso pubblicazioni, mostre, ecc.;
 - g) offrire l'accesso ad internet;
 - h) collaborare con le altre istituzioni aderenti al Sistema bibliotecario trentino per la realizzazione degli obiettivi della legge provinciale in materia di attività culturali e in particolare per:
 - la diffusione e la promozione della conoscenza, la mediazione culturale sul territorio, la promozione dell'integrazione tra culture diverse;
 - la diffusione dell'informazione catalografica, l'integrazione dei servizi bibliotecari e bibliografici, la tutela e valorizzazione del patrimonio bibliografico trentino;
 - i) attivare iniziative rivolte ad utenti di altra nazionalità e cultura;
 - j) elaborare periodicamente statistiche sul funzionamento del servizio avvalendosi anche della collaborazione e delle procedure informatiche messe a disposizione dal Sistema bibliotecario trentino;

Art. 19
Uso pubblico

1. Chiunque può accedere agli spazi pubblici della Biblioteca per la consultazione del patrimonio e la fruizione dei servizi offerti e delle iniziative proposte.
2. E' richiesta l'iscrizione solo per usufruire di determinati servizi indicati nella “Carta dei servizi”.
3. E' concesso l'utilizzo gratuito di spazi dell'immobile per lo svolgimento di iniziative o eventi compatibili con le attività e finalità della Biblioteca.

Art. 20

Divieto di attività commerciale

Negli spazi della biblioteca, comprese le sue pertinenze, è vietata ogni attività commerciale, con la sola eccezione della vendita di libri in occasione della loro presentazione o di vendita diretta effettuata dal Comune

TITOLO 4

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21

Documenti di riferimento

1. Sulla base del presente Regolamento e di quanto disposto dalla “Disciplina di adesione al Sistema Bibliotecario Trentino”, approvata con apposita Delibera della Giunta provinciale che individua le condizioni dell’adesione, le caratteristiche e i servizi delle biblioteche di pubblica lettura, delle biblioteche specialistiche, di conservazione e delle istituzioni scolastiche, le competenze ed esperienze degli operatori, anche esterni, del Sistema Bibliotecario Trentino la Giunta municipale adotta:
 - a) la “Carta dei servizi” quale documento che fissa e regola i rapporti tra la Biblioteca e gli utenti, e che stabilisce le sanzioni alle violazioni delle regole generali di comportamento e di fruizione dei servizi offerti secondo i principi di proporzionalità e adeguatezza;
 - b) la “Carta delle collezioni” quale documento che guida la Biblioteca nella costituzione, gestione e sviluppo delle proprie raccolte.

Art. 22

Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione della delibera che lo approva e si applica alle domande di contributo di cui all’art. 5 presentate successivamente alla data della sua entrata in vigore.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il “Regolamento Comunale per la Promozione Culturale” approvato con deliberazione consiliare n. 43 di data 29.07.2015 e modificato con deliberazione consiliare n. 34 di data 26.09.2018.